

STATUTO

ISTITUTO DI MEDIAZIONE FAMILIARE E SOCIALE-APS

P.zza Leonardo Da Vinci n. 4
25085 Salò (Brescia)

Codice Fiscale 98091740179
Partita Iva 02297590982



Art.1 Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominato "ISTITUTO DI MEDIAZIONE FAMILIARE E SOCIALE-APS", di seguito indicata con il termine "Associazione". L'Associazione ha sede legale in Salò (Bs) in P.zza Leonardo Da Vinci n. 4. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura

Art.2 Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3 Principi e attività

L'Associazione si basa sui principi solidaristici e non ha scopi di lucro, è apartitica e apolitica.

L'Associazione esercita in via prevalente più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- b. attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- d. interventi e prestazioni sanitarie;
- e. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educative;
- f. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- h. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli

utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- i. cooperazione allo sviluppo;
- j. attività di promozione culturale e di diffusione della pratica della mediazione familiare, educativa, sociale e penale anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, conferenze, dibattiti ecc.;
- k. attività di mediazione nei diversi contesti sopra indicati e come stabilito dal d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28;
- l. interventi di educazione formale, non formale, informale
- m. promozione della cultura del contratto alla disuguaglianza di ceto e di genere.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare della collaborazione Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art.4 Forme di collaborazione

Per la realizzazione delle sue finalità l'Associazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, si potrà avvalere:

a delle prestazioni volontarie e gratuite, svolte individualmente o in gruppi, dai soci e di quelle di eventuali sostenitori.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

b. delle prestazioni svolte da professionisti e consulenti.

Potrà inoltre stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

Art. 5 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Comitato Scientifico.



Art. 6 Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali ed è convocata con avviso scritto e preavviso di almeno 7 (sette) giorni. È l'organo sovrano. Detti documenti dovranno essere depositati almeno 15 giorni prima della riunione dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo o qualora ne facciano richiesta un terzo dei soci. Essa è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e in sede ordinaria:

- a. discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, depositati almeno 15 giorni prima della riunione, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- b. discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi;
- c. delibera relativamente alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. nomina il responsabile dell'organismo di mediazione;
- f. delibera sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;
- g. delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h. delibera su altri argomenti proposti dal consiglio o da un terzo dei soci

L'Assemblea delibera in sede straordinaria relativamente:

- a. alle modifiche dello statuto;
- b. all'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 7 Ammissione dei soci

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione: del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associative.

L'ammissione dei nuovi soci all'Associazione e la conseguente assunzione della qualifica di socio, è sottoposta ad approvazione del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile, ed è deliberata non oltre i 60 giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore. Possono inoltre far parte dell'Associazione anche enti pubblici o privati che non abbiano scopo di lucro e la cui ragione sociale non sia in contrasto con le finalità e la natura dell'Associazione.

Art. 8 Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. La qualifica di socio non può essere temporanea; si può recedere dalla qualifica di socio solo:

- a. su iniziativa dell'interessato, attraverso semplice comunicazione scritta delle proprie dimissioni;
- b. su iniziativa del Consiglio Direttivo qualora il comportamento del socio sia in palese contrasto con le finalità dell'Associazione o con le norme statutarie.

Nel secondo caso l'esclusione del socio è deliberata dalla maggioranza dell'assemblea.

Gli Associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi dello Statuto, hanno diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali, facendone espressa richiesta scritta al Presidente e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio, e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Hanno il diritto di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo Settore.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

Art. 9 Consiglio direttivo

È l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro nazionale del Terzo settore. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea tra i soci e dura in carica per 3 (tre) anni e comunque fino a revoca o dimissioni della maggioranza dei componenti.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se sono presenti, a seguito di regolare convocazione, la metà

più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza in merito alle sue competenze e provvede a:

- a. nominare al suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per attuare il programma annuale deliberato dall'assemblea;
- c. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione programmatica da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d. nominare il Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato in qualsiasi momento dall'Assemblea dell'Associazione con la maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni volta che ne farà richiesta uno dei membri dello stesso, tramite comunicazione scritta, anche per mail, o telefonica, e specificando l'ordine del giorno.

Art. 10 Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti ed è il legale rappresentante dell'Associazione anche di fronte a terzi o in giudizio; convoca l'assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne presiede i lavori.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferisce all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da tre a cinque componenti che devono essere individuati tenendo conto delle specifiche competenze scientifiche e professionali, in coerenza con le finalità dell'Associazione. In ogni caso la maggioranza dei membri che lo compongono deve essere scelta tra personalità scientifiche o professionisti che non fanno parte dell'Associazione. Il Comitato Scientifico organizza le proprie attività in autonomia secondo i modi e le forme ritenuti più adeguati. E' convocato e presieduto dal Presidente, si riunisce annualmente e ha il compito di:

- a. proporre al Consiglio Direttivo valutazioni e suggerimenti in merito alla programmazione annuale delle attività associative;
- b. verificare la qualità delle iniziative proposte e realizzate e la loro congruenza con le finalità dell'Associazione.

Art. 12 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno per terminare il

31 dicembre successivo. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione e documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di aprile.

Art. 13 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 Durata

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. In caso di scioglimento l'intero patrimonio deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità.

Art. 15 Rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Letto, approvato e sottoscritto

Salò (Bs) 14-9-2020

LA PRESIDENTE ILARIA MARCHETTI - Codice Fiscale: MRCLRI74B46D940G

MASSIMO LUSSIGNOLI - Codice Fiscale: LSSMSM74D04B157A

COSTANZA DUINA - Codice Fiscale: DNUCNT75L47D940L

CHIARA CAVAGNINI - Codice Fiscale: CVGCHR74D62B157J

ANNA RUBAGOTTI - Codice Fiscale: RBGNNA72M71B157U

CARLO PISTONI - Codice Fiscale: PSTCRL91D09D284B

STEFANIA BERTOLI - Codice Fiscale: BRTSFN86M63D284A

GIANCARLO TAMANZA - Codice Fiscale: TMNGCR64B01C893A

MARIALUISA GENNARI - Codice Fiscale: GNNMLS70M60B1570

Ilaria Marchetti

Massimo Lussignoli

Costanza Duina

Chiara Cavagnini

Anna Rubagotti

Carlo Pistoni

Stefania Bertoli

Giancarlo Tamanza

Marialuisa Gennari

Reg. _____
Ipot. _____
Cat. _____
T.S. _____
ESENTE

REGISTRATO A SALÒ

30/09/2020 m² 965 serie 3

Imposta pagata di Euro 0,00

Il Funzionario
Elvira Zeni
PER DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE

